

Il caso Google e il futuro della rete

di Massimiliano Trovato

Il principio di responsabilità non può essere declinato a seconda del mezzo di trasmissione su cui viaggia un reato.

Giuseppe Fioroni (24 novembre 2006)

Il processo intentato a quattro dirigenti di Google per la vicenda dei maltrattamenti ad un giovane disabile diffusi in video via internet si avvia a segnare uno spartiacque fondamentale per la futura evoluzione del web e dei servizi che sull'infrastruttura di internet fanno affidamento.

I fatti sono assai noti all'opinione pubblica, per la risonanza che la storia ha comprensibilmente ottenuto. Nel 2006 quattro studenti di un istituto tecnico torinese aggredirono un compagno di studi affetto da sindrome di Down, schernendolo e colpendolo con una scatola di fazzoletti, nell'indifferenza degli altri studenti e persino dell'insegnante di turno; evidentemente non paghi, i quattro sciagurati moschettieri registrarono un video della propria bravata e lo caricarono successivamente su Google Video – un servizio di pubblicazione e condivisione di filmati assimilabile al più noto Youtube e, come quest'ultimo, appartenente alla società di Mountain View. Lo spezzone fu visualizzato diverse migliaia di volte¹ – tanto da essere incluso nella classifica dei video più divertenti – tra l'8 settembre ed il 7 novembre, data in cui il video fu segnalato a Google e rimosso nel giro di qualche ora.

Il 24 novembre, in seguito ad una denuncia di Vivi Down (associazione onlus costituita nel 1998 con la finalità di favorire la ricerca scientifica sulla sindrome di Down e tutelare la salute e la dignità delle persone che ne sono affette), gli uffici milanesi di Google Italia vennero perquisiti e due dirigenti della società furono iscritti nel registro degli indagati per l'ipotesi di concorso in diffamazione aggravata.

Dopo due anni d'indagine, l'inchiesta condotta dai PM milanesi Cajani e Robledo si concluse nel mese di luglio 2008. Nel novembre successivo, quattro alti dirigenti di Google furono rinviati a giudizio: si tratta di David Drummond, presidente del cda e poi amministratore delegato di Google Italy srl (nonché *Chief Legal Officer* della casa madre); George De Las Reyes, membro del cda e poi amministratore delegato di Google Italy srl; Peter Fleischer, responsabile

¹ Circa 12.000 secondo quanto riportato nell'articolo: "Google Italy could face criminal charges over video", *The Industry Standard*, 28 luglio 2008; disponibile online all'indirizzo: <http://www.thestandard.com/news/2008/07/28/google-italy-could-face-criminal-charges-over-video>.

KEY FINDINGS

- Il processo ai dirigenti di Google per la diffusione di un video diffamatorio rappresenta un unicum nel panorama mondiale ed è destinato a diventare il precedente di riferimento in materia di responsabilità dei provider.
- La normativa comunitaria - recepita in Italia - esclude la responsabilità dei fornitori di servizi per i contenuti degli utenti. Allo stesso risultato si giungerebbe con l'applicazione del comune diritto penale e dei principi dell'ordinamento.
- La conclusione della vicenda eserciterà una notevole influenza sullo sviluppo di internet negli anni a venire. Un'eventuale condanna ridurrebbe drasticamente gli incentivi all'innovazione e costituirebbe una seria minaccia alla libertà d'espressione.

Massimiliano Trovato è Fellow dell'Istituto Bruno Leoni.

delle *policy* sulla *privacy* per l'Europa (*Global Privacy Counsel*) di Google Inc.; ed Arvind Desikan, responsabile del progetto Google Video per l'Europa. Al primo addebito, si aggiunge un'ulteriore ipotesi di reato per il trattamento illecito di dati personali ex articolo 167 della legge sulla *privacy*.²

Come si può facilmente vedere, siamo di fronte ad un caso che offre innumerevoli motivi d'interesse. Vale la pena di citarne qualcuno, a titolo esemplificativo, ma occorre avvertire che il nostro discorso si concentrerà su un particolare aspetto della vicenda, che pare attrarre primariamente l'interesse dell'osservatore in un'ottica di *public policy*.

Da un punto di vista filosofico-politico, ad esempio, si può osservare che la compatibilità di delitti come la diffamazione e, in misura minore, le violazioni della *privacy* con l'architettura ed i principi di una società libera sia aperta a discussioni. Esula dagli scopi di questo scritto un'ampia trattazione della materia, ma è proprio nella tutela di opinioni discutibili e, talora, ripugnanti che la libertà d'espressione si manifesta in tutto il suo vigore.

Da una prospettiva tecnico-giuridica, è lecito esprimere rilevanti perplessità in merito ai criteri che hanno condotto alla costituzione come parte civile del Comune di Milano, per il tramite del proprio Difensore Civico.³ Ancora una volta, eccede i limiti della nostra ricerca investigare la questione della legittimazione processuale, ma appare davvero difficile sostenere che essa sussista in capo ad un ente la cui unica relazione con la vicenda sarebbe di natura meramente geografica – ed è, tra l'altro, assai dibattuta. A tal proposito, è altrettanto, se non maggiormente, controversa la questione della competenza territoriale, che coinvolge in prima battuta Milano e Torino, ma soprattutto l'Italia e gli Stati Uniti, dove la capogruppo Google Inc. ha sede, e dove trovano posto i server che hanno ospitato il filmato in questione – e che, dunque, potrebbero essere considerati a rigore come il luogo di consumazione dell'eventuale reato.

La prospettiva che ci pare più interessante analizzare, e che costituisce il principale motivo d'attenzione del caso, è quella della responsabilità del fornitore di servizi per i contenuti generati dagli utenti. È questa la problematica che i giudici milanesi sono chiamati a dipanare ed è questo l'elemento che ha destato l'attenzione dei grandi media internazionali. Per questo motivo, sarà privilegiata l'analisi dell'imputazione per diffamazione rispetto a quella per trattamento illecito dei dati personali, che non possiamo ritenere ancillare, ma pure ha una relazione più labile con il problema della responsabilità che andiamo ad analizzare e, nel complesso, una natura più procedurale che sostanziale.

Qualcuno potrebbe pensare che l'interesse per la responsabilità penale dei fornitori di servizi internet sia eccessivo: si tratta, però, di un tema destinato ad esercitare un'influenza fondamentale sulla futura evoluzione del *web* e a dettare i confini e le condizioni di tale sviluppo. Il caso in discussione, poi, si caratterizza davvero come una vicenda paradigmatica. In primo luogo, è evidente l'eco dovuta al coinvolgimento di

2 Per amor di precisione, il decreto di citazione a giudizio riguardava una quinta persona, Nikesh Arora, incriminato per un terzo capo d'imputazione: l'ipotesi è di false dichiarazioni di fronte all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ex art. 168 della legge sulla *privacy* citata, in merito alla vicenda d'una donna che aveva richiesto la cancellazione dei propri dati dalla *cache* del motore di ricerca.

3 Va qui, per prossimità tematica, segnalato che l'intera vicenda giudiziaria della diffamazione si fonda sulla denuncia di Vivi Down, e non su quella del ragazzo aggredito – come si è appreso a seguito dell'udienza del 18 febbraio scorso, infatti, la famiglia del disabile ha ritirato la propria denuncia. È interessante ricordare che la diffamazione è nel nostro ordinamento procedibile solo a querela della persona offesa e non, dunque, d'ufficio. Per questo genere di delitti, ai sensi dell'art 152 del codice penale, la remissione della querela estingue il reato. In altre parole, il processo si occupa unicamente della diffamazione nei confronti dell'associazione e non di quella ai danni della vittima.

Google, probabilmente la singola impresa di internet con il maggior impatto economico e d'immagine. In secondo luogo, il processo si può per molti tratti considerare un *unicum* non solo nel panorama italiano, ma in quello europeo e mondiale, dal momento che nessun'altra vicenda ha individuato in questi termini e con tale chiarezza i confini del tema in esame. A ciò aggiungiamo l'indignazione diffusa destata dall'attentato alla dignità di un soggetto debole.

Ci sono stati, naturalmente, altri casi in materia,⁴ diversamente rilevanti. Tra i più famosi, quello che ha opposto eBay,⁵ il gigante delle aste online, al gruppo del lusso LVMH. Il 30 giugno 2008 il Tribunale Commerciale di Parigi ha ordinato ad eBay di risarcire LVMH per quasi 40 milioni di euro, da attribuire in quote diverse alle controllate Louis Vuitton e Christian Dior e ad alcune società del gruppo attive nel campo dei profumi, per vendite illecite concluse sul portale. (eBay era stata condannata a risarcire Hermes in precedenza, ma per una somma di appena 30.000 euro.) Il caso – attualmente pendente presso la Corte di Giustizia Europea – presenta diversi elementi d'interesse: in particolare, il profilo della contraffazione, che ci aspetteremmo preponderante, convive con una finalità di protezione dei modelli di *business* che porta a reprimere anche le vendite di articoli originali solo perché effettuate al di fuori dei canali previsti dall'azienda.

Per quanto più c'interessa da vicino va rilevato che, se eBay è stata ritenuta responsabile per la condotta dei propri utenti, la posizione dell'azienda è difficilmente comparabile con quella di Google. Innanzitutto, è difficile sostenere che eBay sia un mero intermediario ai sensi della disciplina che tratterò nel prosieguo.⁶ Altra differenza sostanziale è la circostanza che qui si trattasse di un processo civile nei confronti di un'azienda e non di un processo penale con imputati in carne ed ossa che vedono – nell'ipotesi più estrema – minacciata la propria libertà personale.

Una serie di casi giudiziari – mi riferisco, tra gli altri, a RapidShare⁷ o ThePirateBay⁸ – hanno sì affrontato il tema della responsabilità dell'intermediario, e talora in ottica penalistica, ma nell'ambito di una battaglia che aveva al centro un differente tema, quello

4 Alcuni di questi casi sono trattati nell'ebook di Guido Scorza, *Processo alla rete*, disponibile online all'indirizzo: <http://www.guidoscorza.it/wp-content/uploads/2009/01/processo-alla-rete-free-version-completo.pdf>.

5 Esprimo qui la mia gratitudine nei confronti di Valentin Petkantchin, che per primo ha portato alla mia attenzione il caso eBay – LVMH. V. anche il suo articolo “eBay vs. LVMH. Une industrie du luxe sur le dos des Internautés”, *La Provence*, 4 settembre 2008; disponibile online all'indirizzo: <http://www.institut-molinari.org/editos/20080904.htm>.

6 Non è questo il luogo per esaminare le criticità del caso eBay. Preme solo precisare che l'impossibilità di assimilarlo al caso Google di cui qui si tratta non dimostra la correttezza della decisione del tribunale parigino.

7 Nell'ottobre 2008, RapidShare – servizio di condivisione file – è stato condannato da un tribunale di Amburgo a controllare preventivamente gli *upload* dei propri utenti. Con una mossa che ha destato scalpore, il sito ha annunciato a stretto giro di posta l'intenzione di non ottemperare alla decisione, ma nello scorso giugno il tribunale ha emesso una nuova ordinanza: v. la ricostruzione di Gaia Bottà, “Germania, RapidShare sarà un setaccio”, *Punto Informatico*, 28 giugno 2009, disponibile a questo indirizzo: <http://punto-informatico.it/2653620/PI/News/germania-rapidshare-sara-un-setaccio.aspx>.

8 ThePirateBay, il celebre *tracker* (una sorta di motore di ricerca) di file *torrent*, è stato protagonista di almeno due vicende emblematiche: dapprima, l'oscuramento da parte del tribunale di Bergamo nell'agosto 2008; in seguito, nell'aprile 2009, la condanna dei tre fondatori (e del proprietario dei *server*) ad un anno di reclusione ciascuno, ordinata da un tribunale svedese. Un utile riferimento su questa seconda sentenza è l'articolo di Elvira Berlingieri, “Pirate Bay, le ragioni della condanna”, *Apogeeonline*, 28 aprile 2009, disponibile all'indirizzo: <http://www.apogeeonline.com/webzine/2009/04/28/pirate-bay-le-ragioni-della-condanna>. (Il sito è passato di mano all'inizio dell'estate ed è stato chiuso dalla nuova proprietà in attesa di una nuova destinazione.)

della proprietà intellettuale,⁹ così depotenziando il contenuto illustrativo con riferimento alla questione che è qui in discussione. Rileviamo anche che alcuni di questi servizi godono di una fama – non necessariamente meritata (ad esempio nell’equazione tra *torrent* e contenuto illegale), ma talvolta più o meno consapevolmente indotta (basti pensare al nome stesso di ThePirateBay) – tale per cui l’illegittimità appare quasi *in re ipsa*, riducendo di conseguenza la risonanza delle loro vicende giudiziarie.

La mancanza di casi paragonabili induce a domandarsi se le regole in materia diano effettivamente adito a dubbi interpretativi. Va detto che il quadro normativo, pur non brillando per chiarezza, non appare equivocabile; ciò contribuisce alla sorpresa con cui l’apertura dell’indagine, prima, e la citazione a giudizio, poi, sono state accolte da numerosi osservatori. Le disposizioni rilevanti in materia sono contenute nella direttiva UE sul commercio elettronico¹⁰ e nel decreto legislativo n. 70/2003, con cui le disposizioni comunitarie sono state recepite nel nostro ordinamento – come si vedrà, attraverso una tecnica legislativa singolare che, per attenersi ad un gergo informatico, fa generosamente ricorso al copia-incolla.

Gli articoli 12-15 della direttiva (artt. 14-17 del decreto 70) disciplinano nel dettaglio la responsabilità dei prestatori intermediari, individuando tre categorie fondamentali di servizi nel cui ambito, a determinate condizioni, il *provider* non può essere ritenuto responsabile delle informazioni trasmesse. Si tratta del *mere conduit* (il “semplice trasporto” di informazioni fornite dall’utente ad uno o più destinatari, di cui all’art. 12), dell’*hosting* (la memorizzazione di informazioni fornite dall’utente su un *server* di proprietà del fornitore, di cui all’art. 14) e del *caching* (la temporanea memorizzazione di contenuti forniti dall’utente al fine di rendere l’informazione velocemente ed economicamente accessibile, di cui all’art. 13), che qui interessa meno. Stefano Quintarelli, imprenditore e profondo conoscitore della regolamentazione delle tecnologie dell’informazione, ha sostenuto sul suo blog che il caso andrebbe ricondotto all’ambito dell’articolo 12,¹¹ perché le operazioni di catalogazione, *tagging*, etc. eccederebbero i limiti del mero *hosting*. Personalmente, sono dell’avviso che nella fattispecie il profilo dell’*hosting* prevalga comunque su quello del trasporto. L’identificazione della qualificazione preferibile ha certamente una sua importanza e non si risolve in una questione di lana caprina; è, però, vero che, nel caso in esame, le conseguenze in termini di disciplina possono sostanzialmente prescindere dalla scelta tra i due inquadramenti.

Per il *mere conduit* la responsabilità per i contenuti trasmessi è esclusa a condizione che il prestatore «a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse»; «la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse» è parimenti esentata «a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo». Per quanto concerne l’*hosting*, ai fini dell’esclusione di responsabilità si richiede che il *provider* «a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita [...]; b) «non appena al corrente di tali fatti, agisca imme-

9 Al proposito, Google è coinvolta in un altro processo – questa volta civile – che la vede opposta a Mediaset per la presenza sul sito di diversi filmati che violerebbero il diritto d’autore di quest’ultima.

10 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. L 178 del 17/07/2000, pp. 1-16; disponibile online all’indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:T:HTML>.

11 V. post disponibile all’indirizzo: <http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/non-mi-pare-così-ridicolo-il-processo-a-google-per-youtube-e-il-ragazzo-down.html>.

diatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso». Per entrambi i profili si prevede, infine, la possibilità «che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione».

Non è in dubbio che a Google, in qualunque categoria si faccia ricadere il servizio di *video sharing – mere conduit o hosting*, laddove la soluzione per noi preferibile è la seconda – si applichino senza problemi le condizioni di esclusione della responsabilità, non avendo l'azienda preso parte in alcun modo alla selezione dei contenuti e non avendone avuta notizia sino al mese di novembre; a ciò si aggiunga che il video è stato rimosso prima che intervenisse alcuna richiesta da parte della magistratura.

Il successivo articolo 15, inoltre, riafferma esplicitamente – ove ce ne fosse bisogno – l'insussistenza in capo al prestatore di alcun «obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». Questi principi governano da sempre le attività degli operatori delle comunicazioni, tanto per ragioni di libertà personale degli utenti, quanto per un'esigenza di speditezza ed affidabilità dei servizi.

Immaginiamo per un momento quale sarebbe il destino dei servizi postali o telefonici se gli operatori che li prestano fossero tenuti a leggere tutte le missive o intercettare ogni conversazione al fine di verificare che esse non divengano strumento per la commissione di un illecito penale. Le comunicazioni sarebbero semplicemente paralizzate. I servizi prestati su internet non fanno differenza: in primo luogo, è al momento tecnicamente impossibile pensare che un *provider* possa filtrare tutti i contenuti che gli vengono sottoposti dagli utenti: un servizio come Youtube, ad esempio, riceve ogni minuto una quantità di video nell'ordine di grandezza di alcune ore. Ma questo non è nemmeno l'argomento fondamentale: se in un futuro non troppo lontano, tecnologie come l'analisi semantica ed il riconoscimento delle forme giungessero ad uno stadio di sviluppo tale da garantire la possibilità tecnica di automatizzare il controllo preventivo dei contenuti – senza entrare nel dettaglio delle strategie editoriali perseguibili – ci troveremo comunque di fronte ad uno scenario oneroso ed indesiderabile, con l'effetto di sviare l'elementare principio di responsabilità.

Del resto, l'argomento si presta ad una banale quanto convincente *reductio ad absurdum* laddove ci si domandi perché dalle responsabilità che i PM vorrebbero attribuire a Google (*rectius*: ai dirigenti incriminati) dovrebbero andare esenti, ad esempio, il *provider* dell'accesso attraverso la cui rete il video è stato diffuso, o persino la compagnia elettrica che alimentava il computer che ha effettuato l'*upload*. Oppure – chiediamoci – se il video fosse stato trasmesso e ritrasmesso via MMS, ci troveremo a svolgere le stesse considerazioni, chiamando in causa gli operatori di telefonia mobile? A quando l'incriminazione dell'azienda dei trasporti per il caso di un ladro che si sia recato sulla scena del crimine con i mezzi pubblici?

È poi necessario puntualizzare che, anche in mancanza delle puntuali disposizioni che abbiamo testé esaminato in tema di esclusione della responsabilità dell'intermediario, il caso non si potrebbe risolvere altrimenti secondo i principi dell'ordinamento e le norme del comune diritto penale.

Innanzitutto, va ricordato che nel nostro ordinamento la responsabilità penale è strettamente personale, il che esclude la possibilità di configurare casi di responsabilità oggettiva per il fatto di terzi – ai quali gli addebiti in questione paiono pericolosamente somiglianti. A ciò si deve aggiungere che il reato di diffamazione è punito esclusiva-

mente a titolo di dolo, anche eventuale,¹² non essendo sufficiente a fondare la punibilità l'elemento soggettivo della colpa.¹³

Ancora, il ricorso alla figura del concorso omissivo ex articolo 40, comma 2 del codice penale – ai sensi del quale «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» – presuppone una ricostruzione rigorosa della sottostante posizione di garanzia. Secondo la tradizionale teoria del “trifoglio” – familiare a chiunque abbia una conoscenza elementare del diritto penale – essa può sorgere per legge (laddove per “legge” s'intende anche la legge extrapenale), per contratto, o per precedente azione pericolosa. Il secondo ed il terzo petalo sono certamente esclusi. D'altro canto, la prospettazione dell'accusa, secondo la quale l'obbligo giuridico ex articolo 40, comma 2 può essere radicato nell'incorretto trattamento di dati personali come prescritto dalla disciplina sulla *privacy*¹⁴ appare gravemente insoddisfacente per la mancanza di una relazione percepibile tra l'obbligo di tutela delle informazioni sensibili ed il dovere d'impedire la diffamazione.

Un altro punto da affrontare è la pretesa equiparazione tra la responsabilità dei prestatori di servizi e la responsabilità degli editori. Dovrebbe essere chiaro a chiunque che la predisposizione di un servizio di pubblicazione di contenuti ad accesso libero non può implicare le medesime aspettative di supervisione e controllo che sussistono in capo all'editore per i prodotti da questi pubblicati. Da questo punto di vista non ha importanza alcuna la circostanza che Google Video non sia offerto agli utenti per spirito di liberalità ma sia piuttosto sostenuto, ed eventualmente reso profittevole, da un sistema di inserzioni pubblicitarie. Ciò che, viceversa, rileva, è la relazione con i contenuti veicolati e l'effettiva possibilità di intervento.

Restiamo in argomento. Ipotizzando per mero esercizio intellettuale che il video fosse comparso, ad esempio, sul sito di un grande quotidiano, mi pare plausibile sostenere che la condotta oggettivamente diffamatoria sarebbe risultata discriminata dal diritto di cronaca.¹⁵ Ciò mi pare implicare che, semmai s'intendesse attribuire a Google una responsabilità simil-editoriale (in modo – lo ribadiamo – del tutto erroneo), sarebbe contraddittorio non accompagnarla con le relative tutele che l'ordinamento riconosce alla stampa, e primariamente proprio l'ombrello del diritto di cronaca.

Questo ci porta a considerare in un'ottica piuttosto diversa il contributo apportato dalle nuove tecnologie¹⁶ al pubblico discorso e – diremmo – alla verità, nonché, nel caso in

12 Nella teoria generale del reato, con l'elemento del dolo s'indica lo stato mentale dell'agente in cui volontà e rappresentazione dell'evento si accompagnano; il dolo eventuale, in particolare, si differenzia dalle altre forme di dolo perché, pur non essendovi una precisa volontà diretta alla verificazione dell'evento, quest'ultimo è rappresentato come probabile e vi è l'accettazione del rischio della sua verificazione.

13 Si tratta, invece, di colpa laddove l'evento, pur preveduto, non sia voluto dall'agente, ma sia il frutto della violazione di una regola di condotta esigibile (nella formulazione dell'articolo 43 del codice penale, si parla di «negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero [...] inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»).

14 V. il *Decreto di citazione a giudizio*, disponibile all'indirizzo: www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Norme_e_Tributi/2008/11/bullismo-decreto-citazione.pdf. È il caso di precisare che si tratta, a nostra conoscenza, dell'unico documento processuale pubblicato. L'analisi qui condotta è dunque svolta sulla base delle ricostruzioni degli organi di stampa, con gli ovvi *caveat* che questo comporta.

15 Il tutto al lordo di eventuali ulteriori profili d'illegittimità, ad esempio con riferimento ai codici di auto-disciplina in materia di tutela dei minori.

16 Per inciso, può essere utile osservare che la presenza del video (anzi, dei video) è stata rilevata in primo luogo non da una fonte d'informazione *mainstream*, bensì dagli autori del blog *Giornalettismo*, che se ne sono occupati in diversi post prima che la notizia venisse riproposta dai grandi media: v. <http://>

esame, le effettive conseguenze della pubblicazione dell'ignobile spezzone, che ha permesso nell'ordine: (1) una maggior consapevolezza dello stato della scuola italiana e dei fenomeni di bullismo che, nella generale disattenzione, l'affliggono; (2) una rinnovata attenzione alle condizioni di vita delle persone Down ed ai problemi della disabilità; (3) una diffusa e sentita solidarietà nei confronti dello sfortunato protagonista; (4) l'individuazione dei responsabili di questa spregevole operazione e la loro conseguente punizione.

Alla luce di queste considerazioni, l'incriminazione dei dirigenti di Google, che – come detto – ha prontamente rimosso il filmato non appena a conoscenza della sua esistenza ed ha fattivamente collaborato con le forze dell'ordine nelle indagini, appare, più che incomprensibile, grottesca.

Qualche considerazione conclusiva sulle più generali conseguenze di uno (sperabilmente improbabile, ma pur sempre possibile) verdetto di condanna appare opportuna. Certamente, peccherebbe d'ingenuità grave chi ritenesse che gli effetti del caso investano un'unica azienda ed i soli quattro sfortunati imputati – per i quali, va detto per la verità, la prospettiva della detenzione è ben più remota di quella della condanna.

Il processo è destinato a costituire – per gli elementi prima citati: importanza dei soggetti coinvolti, chiarezza degli elementi della fattispecie, assenza di ulteriori riferimenti giurisprudenziali, relazione tutt'altro che automatica tra la condotta e gli effetti – un precedente illustre nella storia e nella teoria della regolamentazione di internet e dispiegherà la sua efficacia negli anni a venire.

È facile prevedere che laddove il tribunale milanese individuasse – contro il diritto nazionale e comunitario – una posizione di responsabilità dei fornitori di servizi – ed in particolare di servizi di *video sharing* – per i contenuti caricati dagli utenti, si determinerebbe una drastica riduzione nella fornitura di questi servizi. Si tratta di conseguenze indesiderabili, in primo luogo dal punto di vista economico, determinando un cambiamento imprevedibile nell'ecologia di internet e dei servizi innovativi, il cui sostrato più importante è proprio la libertà di sperimentare nuovi modelli e nuove tipologie di *business*. Si tratterebbe, infine di una sconfitta grave per la libertà d'espressione, che ne uscirebbe gravemente indebolita per la necessità dei *provider* di porre in essere un controllo inattaccabile e salvaguardarsi da qualsiasi conseguenza legale.

Appendice bibliografica

Per non appesantire il testo e favorire la leggibilità, ho ritenuto opportuno ridurre al minimo il numero delle note a piè di pagina, racchiudendo in quest'appendice i *link* alle fonti internet di cui mi sono avvalso utilmente nella preparazione del presente *paper*. Com'era lecito supporre, la vicenda Google – Vivi Down ha destato una viva attenzione in particolare sul *web*, e numerosi blog hanno proposto opinioni in merito. A seguire, presento – senza alcuna pretesa d'eshaustività – un elenco di *post* che si sono occupati del caso e la cui consultazione mi è stata utile nella preparazione di questo *paper*.

Dario Bonacina: <http://bonacina.wordpress.com/2006/11/25/nuovi-media-e-regole>

Marco Camisani Calzolari: <http://blog.camisani.com/blog/2006/11/perquisite-internet.html>

Massimo Cavazzini: <http://www.maxkava.com/2006/11/la-perquisizione-di-google-italia.html>

Roberto Dadda: <http://robertodadda.blogspot.com/2006/11/la-luna-e-il-dito.html>

Paolo De Andreis: <http://punto-informatico.it/2371565/PI/Commenti/google-un-paradossale-rinvio-giudizio.aspx>

Doktor Faust: <http://doktorfaustblog.blogspot.com/2008/07/google-video-responsabile-per-il-caso.html>

Giuseppe Granieri: <http://www.bookcafe.net/blog/blog.cfm?id=530>

Mauro Lupi: http://admaiora.blogs.com/maurolupi/2006/11/il_video_sul_qu.html

Massimo Mantellini: <http://www.mantellini.it/?p=5648>

Daniele Minotti: <http://www.minotti.net/2006/11/25/responsabilita-penale-dei-provider>

Daniele Minotti: <http://www.minotti.net/2008/07/27/senza-parole>

Marco Montemagno: http://skytg24.blogs.com/sky_tg24_pianeta_internet/2006/11/google_italia_i.html

Layla Pavone: <http://laylapavone.blogspot.com/2006/11/google-e-internet-caccia-alle-streghe.html>

Stefano Quintarelli: <http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/non-mi-pare-cosi-ridicolo-il-processo-a-google-per-youtube-e-il-ragazzo-down.html>

Andrea Rossetti: http://punto-informatico.it/2371565_2/PI/Commenti/google-un-paradossale-rinvio-giudizio.aspx

Guido Scorza: <http://www.guidoscorza.it/?p=324>

Antonio Sofi: <http://www.webgol.it/2006/11/22/il-bullismo-e-il-senso-delle-proporzioni>

Vittorio Zambardino: <http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2009/02/02/quel-processo-a-google-e-importante-per-noi>

Anche con riferimento alla cronaca della fase pre-processuale e di quella processuale, mi limito a fornire qui di seguito le principali fonti impiegate.

Affari Italiani: <http://www.affaritaliani.it>
Apogonline: <http://www.apogonline.com>
Giornalettismo: <http://www.giornalettismo.it>
Google News: <http://news.google.com/archivesearch>
Il Sole 24 Ore: <http://www.ilsole24ore.com>
La Stampa: <http://www.lastampa.it>
Punto Informatico: <http://punto-informatico.it>
Web News: <http://www.webnews.it>

Tra le fonti internazionali che hanno coperto la vicenda, è opportuno segnalare almeno le seguenti.

Financial Times: <http://www.ft.com/cms/s/0/4fcd640e-5e7d-11de-91ad-00144feabdc0.html>
Techdirt: <http://techdirt.com/articles/20090202/2310143614.shtml>
The Times: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article4397511.ece
The Times: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article5919840.ece
Wall Street Journal: <http://online.wsj.com/article/SB121695694686283865.html>

IBL Briefing Paper

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

I BRIEFING PAPER

I "Briefing Papers" dell'Istituto Bruno Leoni vogliono mettere a disposizione di tutti, e in particolare dei professionisti dell'informazione, un punto di vista originale e coerentemente liberale su questioni d'attualità di sicuro interesse. I Briefing Papers vengono pubblicati e divulgati ogni mese. Essi sono liberamente scaricabili dal sito www.brunoleoni.it.